



PROVINCIA DI LECCE

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1520 del 01/12/2020

OGGETTO: D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.. COSTRUZIONE DI SERRE SOLARI PER L'ESSICCAMENTO DEL FANGO DISIDRATATO PRODOTTO DALL'IMPIANTO DEPURATIVO DI UGENTO (P1648). PROPONENTE: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (C.F. 00347000721), VIA COGNETTI N. 36 - BARI. ISTANZA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 9, DEL D.LGS. N. 152/2006

Il Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 30 del 30/09/2020, con cui l'incarico di dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale è stato attribuito all'Avv. Antonio Arnò;

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 14/06/2007, n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*";

- il Decreto del Ministero dell'Ambientale e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso che:

- nell'ambito del progetto di adeguamento e potenziamento dell'intero impianto, il depurazione di Ugento è già stato assoggettato, dal Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, a verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale, conclusasi con l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, giusto provvedimento di D.D. 01/10/2014, n. 1960;
- con email certificata del 16/10/2020 (prot. 65760), acquisita al protocollo della Provincia di Lecce al n. 36884 del 19/10/2020, Acquedotto Pugliese S.p.A. - Unità Tecnica – TECRI ha formalizzato richiesta di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006 per un progetto di costruzione, presso l'impianto depurativo di Ugento, di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato ivi prodotto;
- nell'istanza è stato fornito link per la consultazione e lo scaricamento dei seguenti elaborati in formato digitale:
 - R.1.1 Relazione generale
 - R.1.2 Relazione tecnica di processo
 - R.1.3 Relazione calcoli idraulici
 - R.1.4 Documentazione fotografica
 - R.1.6 Relazione tecnica delle opere architettoniche
 - R.1.7 Bilancio di produzione dei materiali da scavo
 - R.1.8 Inquadramento ambientale e vincolistico
 - R.2 Relazione geologica e indagini geognostiche
 - R.3.1 Relazione geotecnica
 - R.6.4 Quadro economico
 - R.9.1 Valutazione previsionale di impatto odorigeno
 - R.9.2 Valutazione previsionale di impatto acustico
 - R.9.3 Piano di monitoraggio ambientale
 - R.9.4 Relazione paesaggistica
 - Lista di controllo
 - P.1 Corografia generale su ortofoto 1:5.000
 - P.2.1 Planimetria stato di fatto 1:500
 - P.4 Planimetria degli interventi di progetto 1:500
 - P.5 Schema a blocchi di progetto
 - P.6 Planimetria rete di captazione acque meteoriche 1:200
 - P.7 Profili longitudinali dei tronchi di fognatura pluviale 1:100 - 1:1.000
 - P.8 Particolari costruttivi rete acque meteoriche - Architettonici
 - A.1.1 Serra - pianta di copertura 1:200
 - A.1.2 Serra - pianta interno 1:200
 - A.1.3 Serra - prospetti significativi 1:200
 - A.1.4 Serra - sezioni 11 - AA - BB 1:100
 - A.2.1 Coclee e carico-scarico fanghi - pianta 1:100
 - A.2.2 Coclee e carico-scarico fanghi - sezioni 1:100
 - A.2.3 Coclee - viste 3D varie
 - A.2.4 Serre - viste 3D varie
 - A.3.1 Interventi di mitigazione e fotoinserimenti 1:2.000 -1:500
 - A.3.2 Planimetria generale con sistemazioni esterne 1:2.000-1:500-1:200-1:20

- A.4.1 Impianto di deodorizzazione - piante, sezioni e particolari 1:50
 - A.4.2 Impianto di deodorizzazione - schema funzionale
 - A.4.3 Impianto di deodorizzazione - P&ID
- con nota del 30/10/2020, prot. n. 39345, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce, non avendo la società proponente fornito evidenza delle modalità di finanziamento del proposto intervento, in considerazione delle disposizioni contenute all'art. 23 della L.R. n.18/2012, che rinvia alle competenze degli Uffici regionali i procedimenti di Valutazione dell'impatto ambientale nel caso di interventi finanziati con risorse pubbliche, ha richiesto chiarimenti in merito;
 - la suddetta richiesta è stata riscontrata da Acquedotto Pugliese S.p.A. giusta nota prot. n. 70883 dello 06/11/2020, registrata al protocollo della Provincia al n. 40260 dello 09/11/2020, con la quale è stato precisato che «... gli interventi in oggetto risultano a totale carico di fondi tariffari del Soggetto Gestore come indicato dall'Ente di Governo d'Ambito, con inserimento dei corrispondenti investimenti nel Programma degli Interventi 2020-2023 riferito al 3° periodo regolatorio MTI-3»;

Rilevato che:

- la modifica progettuale, oggetto di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006e ss. mm. ii., prevede la realizzazione di costruzione di serre che hanno lo scopo di ridurre la quantità di acqua ancora presente nel fango prodotto dall'impianto e già disidratato meccanicamente utilizzando una modalità completamente naturale e sostenibile che sfrutta esclusivamente l'energia solare, senza pertanto consumo diretto di combustibili fossili. Tali serre ad energia solare realizzate in polycarbonato trasparente e poste a valle dell'esistente disidratazione meccanica, infatti, utilizzano esclusivamente le radiazioni solari ed il potenziale di essiccamento dell'aria come fonte di energia termica per l'essiccamento del fango già disidratato ed inserito in serra, facendo passare il tenore di secco del fango stesso dal valore iniziale dell'ordine del 20% ad un valore finale dell'ordine del 75-80% in funzione del tempo di detenzione in serra;

Constatato, come dalla esibita “Lista di Controllo”, quanto di seguito:

Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di un nuovo trattamento di essiccamento dei fanghi disidratati, strutturato tramite una serra posizionata all'interno dell'area dell'impianto, finalizzato ad ottimizzare la gestione dei fanghi, riducendone le quantità generate e migliorandone la qualità, determinano delle ripercussioni positive sull'ambiente in termini di riduzione della produzione dei rifiuti e di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera connesse allo smaltimento dei suddetti fanghi.

Le serre di essiccamento solari, poste a valle dei sistemi di disidratazione e complementari a questi, consentono di ridurre considerevolmente l'acqua presente all'interno delle cellule di fango, fino a raggiungere una percentuale di secco intorno all'80%, in modo completamente naturale e sostenibile, sfruttando esclusivamente l'energia solare.

La serra è stata collocata il più possibile vicino alla stazione di disidratazione meccanica. A seguito dello spazio a disposizione per il collocamento della serra, questa è formata da soli 2 moduli. Ciascun modulo è caratterizzato da due punti di carico e un punto di scarico, quest'ultimo posizionato lungo un'estremità della serra. Avendo quindi due punti di carico per modulo, è lecito considerare la serra come costituita da 4 sottomoduli. Questa configurazione consente di sfruttare al meglio le serre con un'alimentazione frazionata che permette il carico in batch delle stesse senza la necessità di avere un volume di stoccaggio intermedio tra la disidratazione e la serra.

L'area complessivamente occupata dalla serra è di circa 1400 mq. Ogni modulo ha dimensioni utili pari a 70 x 9 m e di conseguenza ogni sottomodulo sarà pari a 35 x 9 m; alla lunghezza minima per l'essiccamento di ogni modulo vengono aggiunti 8 m necessari per gli ingombri delle macchine e per le manovre del rivoltatore. Stimando uno spessore del fango in serra, che non può mai essere superiore ai 30 cm, viene ipotizzato che ogni sottomodulo possa contenere al massimo 95 mc di fango disidratato, per complessivi 378 mc.

Le risorse naturali potenzialmente coinvolte in fase di realizzazione dell'intervento in oggetto si identificano sostanzialmente con le seguenti:

- acqua;
- aria.

La risorsa acqua va considerata da diversi punti di vista come elemento da utilizzare nelle lavorazioni e pertanto da recuperare. Il consumo di acqua è, altresì, legato alle lavorazioni delle opere in calcestruzzo.

In particolare, per quanto possibile, si procederà al riciclaggio di acqua prelevata da serbatoi di accumulo, limitando al minimo l'approvvigionamento di acqua proveniente da fonti potabili o comunque idonea ad utilizzazioni umane.

Gli impatti sull'aria connessi alla presenza degli interventi di cantierizzazione sono dovuti principalmente alle emissioni di polveri e sono correlati in generale alle lavorazioni relative alle attività di scavo e di movimentazione dei materiali, allo stoccaggio e confezionamento delle materie prime che in determinate circostanze possono causare il sollevamento di polvere. Per quanto riguarda l'emissione di sostanze inquinanti, questa è da ricondurre alla emissione di gas di scarico dovuti ai mezzi d'opera. La consistenza dell'inquinamento atmosferico che si produrrà sarà in ogni caso del tutto simile a quella degli inquinanti a breve raggio.

In fase esecutiva saranno peraltro adottati provvedimenti di:

Nel presente intervento saranno peraltro adottati i seguenti provvedimenti:

- umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano;
- inserimento, ove necessari, di cannoni nebulizzatori;
- inserimento di recinzioni antipolvere;
- sistema di ricopertura dei cassoni con teloni durante il trasporto degli inerti.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti da costruzione e demolizione sarà necessario porre in atto tutte quelle misure volte:

- a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto dei materiali (terre e rocce) provenienti dalle operazioni di scavo;
- a ridurre lo smaltimento in discarica dei rifiuti;
- ad avviare il materiale non recuperabile direttamente presso gli impianti di recupero autorizzati.

In fase di esercizio, gli interventi in progetto finalizzati a ottimizzare la gestione dei fanghi, riducendone le quantità generate e migliorandone la qualità, determinano delle ripercussioni positive sull'ambiente in termini di riduzione della produzione dei rifiuti e di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera connesse allo smaltimento dei suddetti fanghi e conseguente a una riduzione dei consumi energetici.

Gli interventi potrebbero poi determinare emissioni di odore legate alla movimentazione, al trattamento e allo stoccaggio dei fanghi che si sommerebbero a quelle normalmente presenti nell'impianto. Pertanto, risulta fondamentale operare un controllo fine del processo con opportuna sensoristica oltre che valutare l'implementazione di adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni odorogene convogliate (scrubber).

Rilevato, altresì, che la modifica progettuale proposta:

- non ricade neppure parzialmente all'interno di zone/aree:
 - Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi
 - Zone costiere e ambiente marino
 - Zone montuose e forestali
 - Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)
 - Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria
 - Zone a forte densità demografica
 - Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica
 - Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità
 - Siti contaminati
 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
 - Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni
 - Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)

- per quel che concerne le interferenze con il contesto ambientale e territoriale il progetto comporterà;
 - in fase di costruzione, la produzione di rifiuti identificabili con il materiale di risulta degli scavi, in fase di esercizio una riduzione della produzioni di fanghi da avviare a smaltimento;
 - in fase di In fase di costruzione le principali emissioni nocive si identificano con i rumori generati dalle lavorazioni. Data la distanza dal centro abitato l'impatto acustico del cantiere sarà minimo e comunque ulteriormente abbattuto da apposite misure di mitigazione quali le barriere provvisorie antirumore. In fase di esercizio le opere in variante comporterà un'emissione sonora poco significative. Si prevede una sostanziale invarianza degli impatti ambientali rispetto alla situazione ante operam.

Considerato:

- che dall'istruttoria esperita sulla base delle Liste di controllo per la Valutazione Preliminare e della documentazione a supporto inoltrata dalla società proponente, si evince che la modifica proposta (come innanzi dettagliata), può ritenersi non sostanziale, trattandosi di mero adeguamento della soluzione progettuale inerente al nuovo tracciato del cavidotto esterno di connessione dell'impianto eolico alla RTN), incidente sulla lunghezza totale del tracciato del cavidotto e non già sugli effetti ambientali attesi derivanti dal progetto nel suo insieme, escludendo di tal guisa la necessità di ricorrere a qualsivoglia ulteriore procedura contemplata dalla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, a mente di quanto previsto e disposto dall'art. 6, co. 9, del decreto;

Valutato:

- che la documentazione prodotta dal proponente ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D. Lgs.152/2006, ivi compresa la lista di controllo che ha evidenziato l'assenza di impatti significativi e negativi sull'ambiente dell'intervento proposto ai sensi del predetto comma, l'esame istruttorio ha confermato l'assenza di impatti e la non necessità di procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica o di Valutazione ai sensi della Parte seconda del D. Lgs.152/2006;
- che l'intervento è finalizzato a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di depurazione nel suo complesso, poiché la nuova sezione consentirà il raggiungimento di molteplici obiettivi tra i quali:
 - la notevole riduzione nella produzione di rifiuti da smaltire per quanto attiene la matrice fanghi di depurazione;
 - la significativa riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal trasporto del fango su mezzi gommati per l'allontanamento dall'impianto dovuta alla riduzione dei volumi del fango stesso;
 - l'applicazione di una modalità completamente naturale e sostenibile di forte efficientamento della disidratazione che, se confrontata con sistemi di pari alto rendimento quali essiccamenti termici, comporta importanti benefici;

Ritenuto:

- che la modifica proposta (come innanzi dettagliata), in quanto non incidente sugli effetti ambientali attesi derivanti dal progetto nel suo insieme, può ritenersi pertanto non sostanziale, escludendo così la necessità di ricorrere a qualsivoglia ulteriore procedura contemplata dalla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi., a patto che siano rispettate le misure di mitigazioni cui a suo tempo è stata vincolata l'esclusione dalla procedura di VIA, giusto provvedimento provinciale di D.D. 01/10/2014, n. 1960, nonché quelle previste in relazione alla variante odierna;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. addivenire alla valutazione preliminare della modifica di che trattasi:

DETERMINA

- di attestare, per le ragioni illustrate in premessa, la **non sostanzialità della modifica proposta** da Acquedotto Pugliese S.p.A. (C.F. 00347000721) per il depuratore di Ugento con il progetto ***“P1648 Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Ugento”***, che non

presentando potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del c. 9, art. 6, del D. Lgs. n. 152/2006 non necessita di ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità di Valutazione di impatto ambientale ai sensi della Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006;

- di precisare che il presente provvedimento:
 - attiene alla sola valutazione preliminare di cui all'art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. e non comprende altre valutazioni ambientali;
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- di **notificare** il presente provvedimento al diretto interessato Acquedotto Pugliese S.p.A. (C.F. 00347000721), Via Cognetti n. 36 – Bari, tramite PEC (**acquedotto.pugliese@pec.aqp.it**);
- di **trasmettere** copia dello stesso, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI UGENTO (**protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it**);
 - ARPA PUGLIA – DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - ASL LECCE – Area Sud (**dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
 - AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE (**protocollo@pec.aip.gov.it**);
 - REGIONE PUGLIA – Servizio Sistema Idrico Integrato (**ufficio.sii.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it**);
 - REGIONE PUGLIA – Sezione Autorizzazioni Ambientali (**servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it**);
- di disporre, ai sensi di quanto stabilito all'art. 6, co. 9, del D.Lgs. n. 152/2006, la pubblicazione del presente provvedimento di valutazione preliminare e della documentazione trasmessa dal proponente sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- di pubblicare altresì il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali", Dr Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Il Dirigente

Antonio ArnÃ² / INFOCERT SPA